

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 39 Data 22/03/2022 Classifica IV.1	Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847” - CONFERMA DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022 E SCADENZE
---	---

L'anno Duemilaventidue il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 17:30 in San Benedetto del Tronto, nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

	Nome	Carica	Presente	Assente
1)	SPAZZAFUMO ANTONIO	Sindaco		S
2)	CAPRIOTTI ANTONIO	Vice Sindaco	S	
3)	CAMAIONI LAURA	Assessore	S	
4)	CAMPANELLI CINZIA	Assessore	S	
5)	GABRIELLI BRUNO	Assessore	S	
6)	LAZZARI PASQUALINA	Assessore	S	
7)	PELLEI DOMENICO	Assessore	S	
8)	SANGUIGNI ANDREA	Assessore	S	

Partecipa il Segretario Generale, ZANIERI STEFANO

Il Vice Sindaco, CAPRIOTTI ANTONIO in qualità di Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847” - CONFERMA DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022 E SCADENZE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 19.03.2021 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023. Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 29.06.2020 avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020/2021/2022, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2021/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 28/02/2022 avente per oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E RELATIVI ALLEGATI.”;

PREMESSO CHE:

l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, ha conferito ai comuni *la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente* locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 **A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito** dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che limitatamente all'anno 2020 non ha effetto

l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

DATO ATTO che:

- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - Imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - Tassa Giornaliera Rifiuti;
 - Canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

- occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
- b) all'installazione degli impianti pubblicitari;
- c) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

- d) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- e) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- f) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- g) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- h) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- i) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO il vigente “REGOLAMENTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ED APPLICATIVE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2021 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in **5 classi demografiche**, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della **tariffa standard annua**, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della **tariffa standard giornaliera**, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;

PRESO ATTO che il Comune, già a partire dall'anno 2021, ha articolato le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, nonché quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, in modo da **mantenere invariato il gettito** rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

VERIFICATO che, sulla base delle integrazioni operate dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, il legislatore ha stabilito un apposito canone unico per le occupazioni realizzate da impianti di telefonia mobile;

CONSIDERATO che è intendimento di questa amministrazione confermare per l'anno 2022 le medesime tariffe dell'anno 2021;

RITENUTO opportuno, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata negli allegati “B” e “D” come espressamente previsti nel “REGOLAMENTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ED APPLICATIVE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. Legge 160/2019 –

articolo 1, commi 816-836 e 846-847” allegati alla presente deliberazione, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

ALLEGATI	OGGETTO
Allegato A	Classificazione delle zone ai fini del Canone occupazione
Allegato B	B (1) Tabella coefficienti e relative tariffe Canone esposizioni pubblicitarie permanenti
	B (2) Tabella coefficienti e relative tariffe Canone esposizioni pubblicitarie temporanee
	B (3) Tabella coefficienti e relative tariffe Canone esposizioni pubblicitarie mediante affissioni
Allegato C	Elenco zone categoria speciale ai fini del Canone esposizioni pubblicitarie
Allegato D	D (1) Tabella coefficienti e relative tariffe Canone occupazione permanente
	D (2) Tabella coefficienti e relative tariffe Canone occupazione temporanea

PRESO ATTO che gli allegati “A” e “C” saranno confermati con la deliberazione del Consiglio Comunale calendarizzata per il giorno 26 Marzo 2022 che ha ad oggetto “REGOLAMENTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ED APPLICATIVE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847. – MODIFICA”;

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all’approvazione delle tariffe relative al Canone Unico per la concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da applicare per l’anno d’imposta 2022, anche sulle situazioni realizzate in forma abusiva, come stabilite nelle tabelle “B(1) e B(2) ”;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite anche le tariffe, per l’anno d’imposta 2022, di cui all’allegato “B(3)”, dove vengono riportate le tariffe riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari;

RITENUTO opportuno, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l’articolazione tariffaria riportata per le occupazioni di suolo pubblico, per l’anno d’imposta 2022, con l’applicazione dei coefficienti indicati per ogni fattispecie come dettagliatamente riportato nelle tabelle “D(1) e D(2)”;

VISTI in merito al termine di adozione della deliberazione:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”* ;
- l’art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze;
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

- il D.M. dell'Interno del 24 dicembre 2021, che ha posticipato al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, che ha differito al 31 maggio 2022 il suddetto termine;

RICHIAMATO relativamente alla competenza all'adozione della presente deliberazione:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov. In forza di tali motivazioni il nuovo canone patrimoniale non è assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TIRABASSI MARCO¹

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

II DIRIGENTE SOSTITUTO
ex Decreto Sindacale 15/2017
GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott.ssa Catia Talamonti ²

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

- si attesta l'avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
.....
- si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

II DIRIGENTE SOSTITUTO
ex Decreto Sindacale 15/2017
GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott.ssa Catia Talamonti²

¹ Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

² Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa contenute;

RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi degli articoli gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti competenti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente “REGOLAMENTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ED APPLICATIVE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847”

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL ed in particolare:

l'art. 42 comma 2 lett. f), ad oggetto “Attribuzioni dei Consigli”;

l'art. 48, ad oggetto “Competenze delle giunte”;

l'art.172 comma 1 lett. e), ad oggetto “Altri allegati al bilancio di previsione;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- il vigente regolamento di contabilità;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata eseguibilità,

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;

2. **DI APPROVARE** le tariffe del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847, nel rispetto del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2021, confermando quelle applicate nell'anno 2021, dettagliatamente riportate negli allegati “B(1)”-“B(2)”-“B(3)”-“D(1) e D(2) ” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **DI STABILIRE** che le tariffe decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
4. **DI FISSARE** conseguentemente, per l'anno 2022, al **31 MAGGIO 2022**, la scadenza di versamento del "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA", dovuto per le fattispecie a carattere permanente (annuale);
5. **DI STABILIRE** i termini dei versamenti, per le sole fattispecie impositive previste ai commi 1 e 3 dell'art. 84 del "REGOLAMENTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE ED APPLICATIVE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847" come segue:
- Comma 1 - Per le **occupazioni permanenti**, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per l'anno 2022 il Canone va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 31 maggio 2022; per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in quattro rate anticipate scadenti il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
 - Comma 3 - Per le **esposizioni pubblicitarie permanenti**, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo. Per l'anno 2022 il Canone annuo va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 31 maggio; per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate anticipate scadenti il 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
6. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
7. **DI GARANTIRE** la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente richiamata;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato "UNANIME", il presente atto è dichiarato **immediatamente eseguibile**.

F.to IL VICE SINDACO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CAPRIOTTI ANTONIO

ZANIERI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data 23/03/2022 ed iscritta al n.745 del Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all'albo pretorio dal 23/03/2022 al 06/04/2022 per 15 giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000



Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi il 22/03/2022 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.



Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

La presente copia, di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

li _____

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale
